

STUDIO LEGALE

Avv. Elio Manica

Patrocinio innanzi le Magistrature Superiori

Via Ugo Foscolo, 18/b - 88900 Crotona (KR)

Tel/fax 0962.900125 - fax 0962.909614

pec: avv.eliomanica@pec.it

Tribunale di Crotona

- Sez. Fallimentare -

----oOo----

Ricorso per la procedura di liquidazione del patrimonio

(ai sensi degli artt. 14-ter e segg. Legge n. 3/2012)

Ricorrente: La sig.ra **ANTONANTE Clea**, nata a Crotona (KR) il 31/05/1979, ivi residente in Via Canada, 23 (cod. fisc. NTN CLE 79E71 D122R), ed ivi elettivamente domiciliata in Via Ugo Foscolo, 18/b, presso lo studio dell'Avv. Elio Manica (cod. fisc. MNC LEI 72H06 D122V), che la rappresenta e difende in forza di procura in calce la presente atto (fax: 0962/900125 - 0962/909614 - posta elettronica certificata: avv.eliomanica@pec.it).

Premessa

- La ricorrente risulta legalmente divorziata dal sig. Raffaele Rosario giusta sentenza di divorzio n. 356 del 22/05/2017 (sentenza di divorzio - doc. n. 01).

Dall'attuale relazione sentimentale è nata - a Crotona il 19/01/2017 - la figlia minore Luly Marta Maria (certificato di stato di famiglia - doc. n. 02).

- In data 20/05/2020 la ricorrente ha presentato, tramite lo scrivente difensore, istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento presso la segreteria dell'OCC dei Commercialisti di Crotona (cfr. doc. n. 03).

- Successivamente, in data 03/06/2020 veniva nominato quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di OCC la Dr.ssa Chiara Zizza, che accettava la nomina (cfr. doc. n. 04).

- A seguito del primo incontro presso lo studio del professionista incaricato è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni

offerte dalla Legge n. 3 del 2012 è la liquidazione del patrimonio della ricorrente e per tale ragione è stata consegnata tutta la documentazione utile alla Dr.ssa Zizza alla quale è stato richiesto di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter, comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso.

Tanto premesso, la ricorrente, per il tramite del sottoscritto Avvocato, deposita la presente proposta di

Liquidazione del patrimonio

e chiede all'On. Tribunale di Crotona, di essere ammessa alla procedura descritta dagli artt. 14-ter e ss. della Legge 27 gennaio 2012, n. 3

§.1) Le cause del sovraindebitamento.

La ricorrente versa in una situazione di indebitamento a causa dell'attività esercitata sino al 07/08/2014 per come risultante dalla visura camerale allegata (cfr. doc. n. 05 - visura CCIAA).

La stessa, infatti, risultava essere titolare dal 1998 della ditta "Antonante Moto di Antonante Clea" con sede in Crotona, S.S. 106 km 243,20 s.n.c., esercitante attività di commercio al dettaglio di autovetture, motocicli e ciclomotori.

A causa della generale crisi economica, l'attività nel corso degli anni ha mostrato i primi segnali di crisi portando la titolare alla scelta di cessarla definitivamente al fine di non incrementare le passività accumulate nel corso degli anni.

Ed invero nel corso dell'attività imprenditoriale è stato necessario ricorrere agli istituti di credito per ottenere finanziamenti e concessioni di affidamento bancario e ciò per far fronte al pagamento di dipendenti, fornitori e tributi vari.

In data 08/06/2006 la ricorrente ha acceso con l'allora Banca Popolare di Crotone un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 250.000,00 garantito da ipoteca di € 500.000,00.

Il mutuo doveva essere restituito mediante il pagamento di n. 144 rate mensili dell'importo di € 2.299,70.

Tuttavia l'istante ha onorato il pagamento di 67 rate, dal mese di luglio 2006 al mese di gennaio 2012 per una somma complessiva di € 154.079,90.

Per esigenze di liquidità, al fine di risollevere le sorti dell'azienda, la ricorrente domandava un ulteriore finanziamento di € 100.000,00. Tuttavia l'istituto pretendeva quale *condicio sine qua non* la stipula di un nuovo ed altro mutuo fondiario di € 250.000,00 per estinguere la pregressa esposizione debitoria e per soddisfare la richiesta di nuova liquidità.

Non avendo altra scelta per ottenere liquidità immediata, la sig.ra Antonante in data 10/01/2012 sottoscriveva, per rogito del notaio Carlo Proto, altro contratto di mutuo fondiario n. 017/012638690 dell'importo di € 250.000,00 (contratto di mutuo del 10/01/2012 - doc. n. 06).

In data 06/02/2012 veniva erogato il mutuo richiesto e addebitati alla ricorrente € 153.528,26 quale "*causale libera estinzione anticipata finanziamento n. 017/10041983*".

Purtroppo, perdurante la crisi del settore, alla luce dell'elevata rata del mutuo, in data 03/07/2013 la società depositava presso il

Tribunale di Crotone, ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. con la concessione di un termine per la presentazione della proposta e del piano (ricorso ex art. 161, com. 6, L.F. del 03/07/2013 - doc. n. 07).

Pur tuttavia, nonostante il tentativo di risanare l'azienda con una proposta concordataria, il Tribunale di Crotone con decreto del 07/02/2014 dichiarava improcedibile la domanda di concordato preventivo con riserva (decreto del Tribunale di Crotone del 07/02/2014 - doc. n. 08).

Divenuta la crisi ormai irreversibile la sig.ra Antonante decideva di cessare l'attività.

§.2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione; in particolare ella non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima Legge n. 3/2012.

L'esponente non è soggetto fallibile poiché, per come già dedotto, ha cessato l'attività sin dal 07/08/2014, data in cui la ditta individuale risulta cancellata dalla competente Camera di Commercio e, pertanto, risulta spirato il termine di cui all'art. 10 Legge Fallimentare (cfr. doc. n. 05).

§.3) Assenza di atti in frode.

È stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni.

Non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni né atti di disposizione anomali.

Come atti di disposizione si segnala il seguente:

In data 15/12/2015 la ricorrente unitamente al sig. Raffaele Rosario hanno depositato presso il Tribunale di Crotona ricorso congiunto per separazione dei coniugi (ricorso per separazione consensuale del 10/12/2015 - doc. n. 09) omologato con decreto del 25/02/2016 (decreto del Tribunale di Crotona del 25/02/2016 - doc. n. 09) e regolarmente trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Crotona - Ufficio del Territorio - in data 14/04/2016 R.G. 1934 e R.P. 1512 (nota di trascrizione del 14/04/2016 - doc. n. 10).

Nel ricorso i coniugi hanno congiuntamente stabilito il trasferimento reciproco di porzioni immobiliari. Nello specifico la ricorrente ha ceduto e trasferito al sig. Raffaele Rosario, la metà indivisa dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di Crotona, Loc. San Giorgio, via Marthin Luther King n. 12, con annesso box garage; il tutto catastalmente censito al catasto fabbricati del Comune di Crotona al foglio 44, p.lla 646 sub. 40, contrada San Giorgio, P. 6, interno 16, scala B.

Dall'altra parte il sig. Raffaele Rosario ha ceduto alla sig.ra Antonante Clea, la metà indivisa di un vano soffitta adibito a locale di sgombero della superficie di mq. 20 con adiacente porzione di lastrico solare; il tutto censito al catasto fabbricati del comune di Crotona al foglio 44, p.lla 646, sub. 42 cat. C/2 e sub 41 - lastrico solare.

Trattandosi di beni acquistati dai coniugi con mutuo ipotecario concesso da Unicredit SpA, in sede di separazione il sig. Raffaele Rosario si è impegnato e obbligato a pagare con decorrenza

10/12/2015 il capitale residuo pari ad € 154.000,00 del mutuo originariamente contratto.

Pertanto pur comparando nell'estratto Crif quale mutuo cointestato, la predetta posizione debitoria è da ascrivere esclusivamente al sig. Raffaele Rosario, unico proprietario dell'immobile peraltro garantito da ipoteca.

In punto di atti impugnati, seppur prima dei cinque anni, è opportuno segnalare la seguente circostanza.

Con atto di citazione notificato il 15/10/2014, la Banca BPER ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Crotone il sig. Nicoletta Silvio e la ricorrente, Antonante Clea, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di vendita con patto di riscatto del 09.04.2013 esponendo:

- *di essere creditrice di Antonante Clea per un importo complessivo pari ad € 351.587,24 (di cui € 218.376,90 per mutuo fondiario del 10.1.2010 ed € 133.210,34 per scoperto di c/c n. 291912 al 30.06.2012);*
- *che la Antonante, con atto notarile del 9.4.2013, aveva alienato con vendita con patto di riscatto a Nicoletta Silvio la piena ed indivisibile proprietà dell'immobile sito in Crotone, alla loc. S. Giorgio, oggi M.L. King. (in Catasto Fabbricati del Comune di Crotone, al foglio 44, p.lla 646, sub. 20);*
- *che tale atto di disposizione integrava la fattispecie di cui all'art. 2901 c.c.*

Tuttavia detto giudizio contraddistinto con il numero di R.G. 1882/2014 è stato definito con sentenza del Tribunale di Crotone n. 190/2018, passata in giudicato per assenza di impugnazione, con cui è stata rigettata la domanda di revocatoria ordinaria

promossa da BPER e condannato quest'ultima al pagamento, in favore dei convenuti delle spese del giudizio (sentenza n. 190/2018 del Tribunale di Crotone - doc. n. 11).

Tale atto dispositivo compiuto oltre sette anni or sono non risulta dunque in frode per come ritenuto dal Tribunale di Crotone e attualmente non risulta lesivo per la presente procedura non rientrando nell'arco temporale previsto dalla norma.

È opportuno, inoltre, evidenziare che con atto di compravendita del 28/04/2016 a rogito del notaio, dr. Carlo Proto (rep. n. 8809 e racc. n. 6375) la sig.ra Antonante ha venduto la nuda proprietà di un vano soffitta uso deposito sito nel comune di Crotone, Località San Giorgio, via Marthin Luther King, 12, piano settimo della superficie di mq 20, con adiacente porzione di lastrico solare della superficie di mq 20, al prezzo convenuto di € 10.000,00 (atto notarile di compravendita - doc. n. 12).

§.4) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi.

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

La ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente

sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

§.5) Il patrimonio prontamente liquidabile.

5.1) Beni immobili.

La ricorrente intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio immobiliare il quale consta di due immobili dettagliatamente descritti nella perizia di stima immobiliare redatta dall'Ing. Giuseppe Perri, con studio in Crotone, via I Maggio n. 40/B, oltre ad un diritto d'uso (perizia di stima a firma Ing. Perri - doc. n. 13).

Gli immobili oggetto di stima risultano essere i seguenti:

a) magazzino posto al piano terra, facente parte di un fabbricato della maggiore consistenza a n. 3 piani fuori terra, sito in Crotone alla località Poggio Pudano, km 243,20, catastalmente distinto al foglio di mappa n. 48 p.lla 162 sub. 2, cat. C/1 della superficie commerciale di mq 158,00.

Valore a corpo nella quota di 1/1 in conto tondo: € 120.000,00.

b) magazzino posto al piano terra, facente parte di un fabbricato della maggiore consistenza a n. 4 piani fuori terra, sito in Crotone alla località Poggio Pudano, km 243,20, catastalmente distinto al foglio di mappa n. 48 p.lla 657 sub. 2, cat. C/2 della superficie commerciale di mq 163,00 e con annessa corte di circa mq 380,00.

Valore a corpo nella quota di 1/1 in conto tondo: € 158.000,00.

c) diritto d'uso vita sua natural durante, su vano soffitta uso deposito sito nel comune di Crotone, località San Giorgio, via Martin Luter King, 12, piano settimo, della superficie di circa mq 20,00, con adiacente porzione di lastrico solare della superficie di

circa mq. 20,00, censito catastalmente al foglio di mappa 44, particelle 646 sub. 41, lastrico solare, scala B, particelle 646 sub. 42, cat. C/2, classe 3 mq. 17,00 scala B.

Valore a corpo nella quota del solo diritto d'uso: € 6.800,00.

Sul bene immobile di cui alla lettera c) (diritto d'uso - NdA) questa difesa evidenzia che, come correttamente osservato dal CTU (cfr. pag. 15 della relazione), l'art. 1024 del codice civile recita: *“I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”*.

La disposizione vieta, con l'esclusione della cessione e della locazione, tutti i trasferimenti, volontari o imposti, del diritto, quali l'ipoteca, il sequestro e il pignoramento del diritto d'uso.

Fattispecie che deve essere valutata alla stregua del comma 6, lettera d) dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 che recita: *“Non sono compresi nella liquidazione: ... d) le cose che non possono essere pignorate per disposizioni di legge”*.

Detto ciò, resta da stabilire la corretta ripartizione della somma che verrà ricavata a seguito della liquidazione del patrimonio così come disciplinata dalla Legge n. 3/2012.

5.2) Reddito da lavoro dipendente.

La ricorrente presta attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l., con sede in Crotone via Siris n. 11 con la qualifica di assistente sociale e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.400,00 (cfr. CUD 2018, 2019 e 2020 - docc. nn. 14, 15 e 16).

Tale retribuzione è gravata da due diverse trattenute di € 139,06 e di € 144,43 a causa di due diversi pignoramenti promossi da Agenzia delle Entrate - Riscossione e MB Credit Solutions SpA;

pertanto, al netto delle sopra indicate trattenute, il residuo netto attualmente disponibile è di € 1.161,00 (cfr. docc. nn. 17 e 18 - busta paga e Ordinanza di assegnazione).

Le trattenute del quinto dello stipendio conseguenti alle procedure esecutive mobiliari risultano inefficaci rispetto al piano di liquidazione.

5.3) Beni mobili e mobili registrati.

La sig.ra Antonante non è titolare di beni mobili di valore.

Dal certificato estratto presso il registro automobilistico risulta la titolarità dei seguenti mezzi.

- a)** rimorchio privato per trasporto specifico speciale, targato AC53239, immatricolato il 24/04/2003 e acquistato con scrittura privata del 09/06/2003 al prezzo di € 2.100,00;
- b)** rimorchio privato per trasporto specifico pianale, targato AB74174, immatricolato il 22/10/2002 e acquistato con scrittura privata del 06/12/2002 al prezzo di € 2.800,00;
- c)** rimorchio privato per uso speciale attrezzature turistiche, targato AB39963, immatricolato il 31/07/2000 e acquistato con scrittura privata del 30/10/2001 al prezzo di € 1.032,91.

Trattasi di vecchi rimorchi utilizzati durante l'esercizio dell'attività di compravendita di cicli e motocicli.

La ricorrente non ha più il possesso da tempo di siffatti rimorchi e ha provveduto a far annotare al PRA la perdita di possesso (cfr. doc. n. 19 - perdita di possesso).

§.6) Esdebitazione.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale (cfr. docc. nn. 20, 21 e 22 - visura protesti, certificato carico pendenti e certificato casellario giudiziale).

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

§.6) Il passivo.

Il passivo del patrimonio della sig.ra Antonante ammonta a complessivi € 764.000,00 circa ed è rappresentato per la maggior parte da crediti nei confronti delle banche per mutui e altri rapporti bancari nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La situazione della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste passive:

BPER Banca s.p.a.	Conto corrente n. 291912 Conto corrente n. 292175 Conto corrente n. 854892 Conto corrente n. 881955	€ 154.770,00
BPER Banca s.p.a	Mutuo fondiario n. 017/012638690	€ 212.732,00

Unicredit Banca Spa ceduto a MB Credit Solution srl	Conto corrente n. 10225907 Conto corrente n. 10905159	€ 222.000,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Estratto ruolo aggiornato	€ 150.486,15
Comune di Crotone	Avvisi accertamento	€ 23.751,00
Unicredit Banca Spa	Mutuo ipotecario n. 3777195 del 18.03.2011 con ipoteca su immobile intestato a Raffaele Rosario (il quale si è impegnato a corrispondere le residue rate di mutuo già con decorrenza 15.12.2015).	€ 151.892,00

È opportuno evidenziare che il contratto di mutuo del 10/01/2012 (cfr. doc. n. 06) è stato impugnato dalla ricorrente per farne dichiarare la sua totale nullità o, in subordine, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi.

In primo grado la domanda è stata rigettata ma pende appello innanzi la Corte di Catanzaro, con giudizio iscritto al n. 369/2020, la prossima udienza è fissata per il 10/10/2023.

L'esito favorevole potrebbe comportare una cospicua riduzione dell'esposizione debitoria verso BPER relativamente al contratto di mutuo.

In ordine al contratto di mutuo ipotecario n. 3777195 acceso con Unicredit Banca SpA del 18/03/2011 si segnala che le rate del predetto mutuo sono regolarmente pagate, con le scadenze dell'originario piano di ammortamento, dal sig. Raffaele Rosario, ex coniuge della ricorrente ed unico proprietario del bene immobile posto a garanzia del predetto mutuo.

Pertanto, considerato che il mutuo in parola è garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. Raffaele Rosario, che non accede alla procedura di sovraindebitamento, ciò comporta che nei confronti della sig.ra Antonante il credito debba eventualmente essere considerato in chirografo.

§.7) Il fabbisogno mensile.

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi.

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e dalla figlia minore di soli tre anni (cfr. doc. n. 02).

Con la propria retribuzione la ricorrente provvede al proprio mantenimento e a quello della figlia minore.

Per come già descritto nel paragrafo dedicato al patrimonio la ricorrente non possiede una vettura di proprietà. Pertanto per esigenze lavorative e familiari la vettura gli è stata concessa in comodato dal compagno ed ella provvede ai costi per il mantenimento e l'uso.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano complessivamente ad € 1.020,00 (doc. n. 23 - elenco spese mensili) e comprendono:

spese mediche	€ 100,00
Spese alimentari	€ 150,00
Spese acquisto latte, pannolini e prodotti per l'infanzia	€ 150,00
Retta asilo nido e mensa	€ 180,00
Abbigliamento e intimo	€ 160,00
Igiene personale	€ 20,00

Spese telefoniche	€ 20,00
Spese carburante	€ 80,00
Spesa assicurazione e bollo auto	€ 100,00
Spese varie ed eventuali - riparazioni	€ 60,00

È bene considerare a tale proposito che l'Istituto Nazionale di Statistica ha individuato per l'anno 2019 una soglia di povertà assoluta per famiglie composte da un solo genitore e un figlio minore, come nel caso in esame, di € 757,87.

Dunque, una famiglia risulta assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore.

§.8) Le spese di procedura.

Le spese di procedura ammontano complessivamente a **30.460,79 euro**,

di cui:

- **€ 22.266,37** (compreso oneri e accessori come per legge) per l'attestazione rilasciata dal professionista svolgente funzioni di OCC determinati in funzione del compenso riconosciuti al curatore, ridotto del 40% come per legge (comunicazione preventivo costi e spese - doc. n. 24);
- **€ 8.194,42** (compreso di oneri accessori come per legge), quale compenso dello scrivente per la redazione dell'istanza di nomina, del ricorso e l'assistenza all'avvio della procedura adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., in materia di volontaria giurisdizione (preventivo - doc. n. 25).

§.9) Il piano di liquidazione.

La sig.ra Antonante a fronte del passivo sopra indicato e dei costi della procedura stimati in € 30.460,79 mette a disposizione dei creditori il seguente attivo del proprio patrimonio rappresentato da:

a) Tutti i beni immobili di sua proprietà il cui valore è stato stimato in **€ 284.800,00**, ivi compreso il diritto d'uso ove anche questo dovesse essere ritenuto liquidabile;

b) **€ 350,00** mensili quale importo del proprio stipendio al netto delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare per complessivi **€ 4.200,00** annui per tutta la durata della procedura di liquidazione.

La presente domanda prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare della ricorrente, di parte del proprio stipendio nonché l'ulteriore patrimonio dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della presente procedura ai fini del soddisfacimento dei creditori secondo i principi generali dell'Ordinamento, l'ordine delle preferenze e i gradi di privilegio.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 14-ter e 9, comma 2, della Legge n. 3/2012

VISTA

la relazione particolareggiata della dott.ssa Chiara Zizza

CHIEDE

all'On. Tribunale adito,

- di essere ammessa, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14-quinquies della Legge n. 3/2012 alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della citata Legge;
- che la liquidazione, vista l'entità e la tipologia di attivo da liquidare, venga affidata allo stesso professionista nominato come OCC;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- di ordinare la trascrizione del decreto, comprendendo il patrimonio da liquidare ovvero i beni immobili meglio descritti nel corpo del presente ricorso;
- di disporre che il nominando liquidatore verifichi che la ricorrente versi mensilmente la somma di € 350,00 sul conto corrente che verrà aperto a nome della procedura;
- di escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012, le somme necessarie per contribuire al mantenimento familiare, quantificate in complessivi € 1.020,00 mensili;
- di fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012;
- ove lo ritenga, di escludere dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera d), Legge n. 3/2012, il diritto d'uso;

- di ammettere in prededuzione tutte le spese della procedura, così come meglio quantificate sub §.8).

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che ai fini del presente ricorso il contributo unificato dovuto è pari ad € 98,00.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito unitamente a questo ricorso, i seguenti documenti:

- 01) sentenza di divorzio del 22/05/2017;
- 02) certificato di stato di famiglia;
- 03) istanza nomina professionista;
- 04) Provvedimento nomina;
- 05) visura CCIAA Antonanemoto di Antonante Clea;
- 06) contratto di mutuo fondiario del 10/01/2012;
- 07) ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. del 03/07/2013;
- 08) decreto del Tribunale di Crotona del 07/02/2014;
- 09) ricorso per separazione consensuale del 10/12/2015 e decreto del Tribunale di Crotona del 25/02/2016;
- 10) nota di trascrizione del 14/04/2016;
- 11) sentenza n. 190/2018 Trib. Crotona;
- 12) atto notarile vendita del 28/04/2016;
- 13) perizia di stima Ing. G. Perri;
- 14-16) CUD 2018, 2019 e 2020;
- 17) busta paga;
- 18) Ordinanza di assegnazione del 29/05/2020 MB Credit Solutions;

- 19) annotazione perdita di possesso PRA;
 - 20) visura protesti;
 - 21) certificato carico pendenti;
 - 22) certificato casellario giudiziale;
 - 23) elenco spese mensili;
 - 24) preventivo costi e spese OCC;
 - 25) preventivo Avvocato;
 - 26) estratto conto Credem primo semestre 2020;
 - 27) CR Bankitalia;
 - 28) estratto ruoli AdER.
- Crotone, 23 ottobre 2020

Avv. Elio Manica

